



COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CONEGLIANO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 IN DATA 29/06/2021

OGGETTO:

Tariffe della tassa rifiuti - TARI 2021. Emergenza COVID-19 - riduzioni e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2021/2023

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TARAVELLO Gianrenzo - Presidente	Sì
2. MELINO Margherita in Sernia - Vice Sindaco	Sì
3. GIACCONE Andrea - Assessore	Giust.
4. BRUZZONE Enrica - Consigliere	Sì
5. D'AMATO Luigi - Consigliere	Sì
6. MARCHESE Paolo - Consigliere	Sì
7. RIGOLETTO Roberta - Consigliere	Sì
8. ROATTINO Alberto - Consigliere	Sì
9. DAPIAGGI Anna Maria - Consigliere	Sì
10. BONGIOVANNI Luca - Consigliere	Giust.
11. FARINELLI Massimo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	
9	
Totale Assentiti:	
2	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signora Dr.ssa Patrizia Luciano, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor TARAVELLO Gianrenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto al numero 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione servizio; le modalità di conferimento a servizio e le determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 2021);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che per il Comune di Torre Mondovì la figura dell'Ente territorialmente competente è individuata nell'Azienda Consortile Ecologica del Monregalese – A.C.E.M. e quella del/i gestore/i si identifica con la/le ditta/e che svolge/svolgono il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nell'ambito del bacino di competenza dell'A.C.E.M.;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 in data 21/04/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

DATO ATTO che il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;"*

VISTO il comma 5, dell'art. 30 del D.L. 22-03-2021, nr. 41, come convertito dalla Legge nr. 69/2021 che prevede: *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.*

DATO ATTO che:

- con precedente deliberazione approvata nella presente sessione consiliare, il Consiglio Comunale ha preso atto del P.E.F. TARI 2021, che l'Azienda Consortile Ecologica del Monregalese A.C.E.M., in qualità di Ente territorialmente competente, ha predisposto, approvato e validato secondo il metodo tariffario MTR disciplinato da ARERA con deliberazione n. 443/2019 e s.m.i.;
- con precedente deliberazione approvata nella presente sessione consiliare, il Consiglio Comunale ha altresì approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina della TARI;

DATO ATTO che:

- ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

- l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

DATO ATTO che:

- in base alla normativa vigente e del Regolamento adottato, le tariffe della tassa comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con Deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione o entro il termine stabilito dalla vigente normativa, con effetto per lo stesso esercizio finanziario;

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri contenuti nel Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che tale ripartizione, in assenza di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti dalle utenze, avverrà sulla base di criteri razionali e presuntivi, non esclusivamente basati sui quantitativi stimati di produzione dei rifiuti in base ai coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, finalizzati ad un'equa, ragionevole e sostenibile, anche in relazione ed in continuità alle precedenti determinazioni tariffarie assunte, suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, nelle misure indicate nel provvedimento di determinazione delle tariffe e/o nei suoi allegati;

- le tariffe vengono determinate avvalendosi della banca dati comunale in possesso del Comune all'atto della predisposizione delle tariffe stesse, con la possibilità di integrazioni e/o modifiche in un'ottica previsionale ove necessario ed opportuno.

RAVVISATA, pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale delle tariffe TARI, discendenti dal PEF approvato e trasmesso dall'A.C.E.M. in conformità alla nuova normativa ARERA sopra richiamata;

DATO ATTO che:

- è stata predisposta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti – TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati gestionali dei contribuenti desunte allo stato attuale ed integrate, ove necessario, con elementi previsionali, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021, per come determinati dal PEF approvato e trasmesso da A.C.E.M. secondo la nuova metodologia ARERA , in conformità a quanto previsto dalla Legge e dal relativo Regolamento approvato;

- come per le tariffe TARI degli esercizi precedenti, nella suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche si sono adottati criteri tendenti ad un'equa, ragionevole e sostenibile suddivisione delle quote, in coerenza quelli adottati negli anni precedenti;

- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle misure contenute nella predetta proposta di articolazione tariffaria allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, determinati in conformità ai valori stabiliti nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo gli scostamenti tra i valori entro limiti di ragionevolezza ed al fine di contenere le tariffe gravanti su alcune categorie tra cui quelle di carattere stabile più penalizzate dai coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99;

DATO ATTO che per l'anno 2020 il Comune si è avvalso della facoltà di confermare le tariffe del 2019, salvo conguaglio sui futuri PEF fino ad un massimo di tre annualità, in conformità a quanto previsto dall'art. 107, c. 5, del D.L. 18/2020, convertito dalla Legge 27/2020;

PRESO ATTO del perdurare degli effetti prodotti dall'emergenza COVID-19 che ha comportato l'emanazione di provvedimenti statali di chiusure e/o limitazioni alle attività economiche sia per gli ultimi mesi del 2020 e sia per i primi mesi dell'anno in corso, nonché effetti penalizzanti indiretti che hanno colpito in linea generale anche alcune attività non direttamente ricomprese nelle limitazioni statali;

RILEVATO in merito che:

- L'articolo 6 del D.L. 73 in data 25/05/2021 ha previsto per l'anno in corso, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo stanziamento di un fondo di 600 milioni di euro da ripartire a favore dei Comuni espressamente finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

- L'IFEL ha provveduto con specifico comunicato pubblicato sul proprio sito ad anticipare ai Comuni, al fine di porli in grado di effettuare le valutazioni e la predisposizione dei conseguenti provvedimenti entro il termine di Legge, le assegnazioni del contributo previsto dal richiamato articolo 6 del D.L. 73/2021 ed in tale contesto la somma spettante al Comune di Torre Mondovì risulta pari ad € 1.628,00 ed inoltre in data 10/06/2021 risulta sancita dalla Conferenza Stato-città, l'intesa sullo schema del DM di assegnazione;

- I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del citato decreto, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal predetto decreto;

DATO ATTO che, a causa dello sfasamento temporale verificatosi nell'anno 2020 tra le determinazioni tariffarie adottate e la definizione/comunicazione da parte dello Stato delle quote dei fondi previsti dall'art. 106 del D.L. 34/2020, cosiddetto "fondone", da destinare ad agevolazioni TARI, risultano risorse assegnate per riduzioni TARI nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, per euro 1.663,00 per le utenze non domestiche ed euro 1.356,00 per le utenze domestiche, risorse confluite in avanzo vincolato di amministrazione accertato con il conto consuntivo 2020, non ancora applicate al bilancio in corso;

RITENUTO pertanto di destinare le risorse sopra indicate alla concessione di riduzioni tariffarie a valere sulla TARI 2021 da applicare alle utenze non domestiche direttamente colpite dagli effetti dei provvedimenti di chiusura e/o di restrizioni o limitazioni nell'esercizio delle attività conseguenti all'emergenza COVID-19, così come indicato nella tabella allegata alla presente deliberazione – parte A) –, nonché alle utenze non domestiche che hanno comunque subito effetti anche indiretti penalizzanti a causa dell'emergenza COVID-19, così come indicato nella tabella allegata alla presente deliberazione – parte B), dando atto che:

- al finanziamento di queste ultime specifiche riduzioni – parte B - si provvede, in via previsionale, con le quote residue delle risorse per agevolazioni TARI 2020 non impiegate che concorreranno altresì, per le disponibilità residue, all'integrazione dei contributi statali previsti dal D.L. 73/2021 destinati al finanziamento delle riduzioni TARI a favore delle categorie economiche colpite dalle chiusure o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

- le riduzioni di cui sopra sono state formulate tenendo conto delle attività interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni derivanti dall'emergenza COVID 19, sulla base del lavoro istruttorio condotto dagli uffici commercio e tributi del Comune, e con misure rapportate ai fondi statali assegnati e sopra richiamati, tendenti ad un pieno utilizzo previsionale degli stessi;

- gli effetti delle speciali riduzioni COVID-19 si applicano a valle della determinazione delle tariffe TARI 2021 e verranno gestiti ed iscritti come autorizzazioni di spesa nella parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;

- in via provvisoria e previsionale e sulla base dei dati e simulazioni effettuate dall'ufficio commercio, per quanto attiene all'individuazione delle attività soggette ai provvedimenti di restrizione, e dall'ufficio tributi in base ai dati al momento disponibili il fabbisogno finanziario necessario al finanziamento delle riduzioni complessivamente stabilite risulta stimabile in euro 3.289,68 che pertanto possono trovare copertura in via prioritaria a valere sulle risorse statali sopra indicate (residui TARI 2020 e contributo esercizio 2021) pari complessivamente ad euro 3.291,00, fermo restando che i fabbisogni sopra indicati derivano da stime previsionali e l'entità effettiva finale delle riduzioni sarà determinata da elementi di natura variabile e da aggiornamenti ed evoluzioni gestionali delle pratiche e della banca dati TARI, con effetti economici e finanziari al momento non prevedibili, e pertanto potrà emergere la necessità di successive determinazioni in merito;

- resta fermo che le quote comunali a copertura, allocate anche in via prudenziale a copertura di eventuali maggiori effetti gestionali al momento non prevedibili, interverranno solo ad integrazione dei fondi statali sopra indicati e dopo il loro esaurimento;

RITENTUNO di utilizzare la somma di € 1.356,00 del cosiddetto “Fondone” destinato ad agevolazioni TARI per le utenze domestiche come rimborso da elargire alle famiglie in particolare stato di difficoltà che ne faranno richiesta a seguito di apposito avviso predisposto dall’Ufficio Tributi e contenente i requisiti necessari per l’accettazione della stessa, fino alla concorrenza della somma;

DATO ATTO che con nota prot. 1270 del 06/04/2021 è stata richiesta l’attivazione del servizio integrativo relativa al raccolta porta/porta della frazione organica per n° 160 utenze con frequenza bisettimanale per l’anno 2021 per il quale si rende necessario provvedere all’iscrizione a bilancio di € 11.725,54, non essendo tale servizio incluso nel piano finanziario.

RAVVISATA, pertanto la necessità di provvedere:

- all’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2021 e discendenti dal PEF approvato e trasmesso da ACEM in qualità di Ente Territorialmente competente, nell’articolazione, criteri, riparti, coefficienti e misure indicate nei prospetti redatti in conformità al metodo normalizzato D.P.R. 158/1999 ed allegati sub A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- all’approvazione delle speciali riduzioni TARI a seguito emergenza COVID-19 da applicare a valle delle tariffe approvate alle utenze non domestiche in conformità e con i criteri e misure indicati nella tabella allegata sub B) alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- all’approvazione delle variazioni di bilancio per l’iscrizione in spesa a titolo di autorizzazioni delle somme necessarie al finanziamento degli effetti economico-finanziari, alla data necessariamente stimati, derivanti dalle riduzioni TARI COVID-19 di cui sopra, in conformità a quanto rappresentato nei prospetti allegati sub C) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: ”A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario ed opportuno stabilire le rate per la riscossione del ruolo TARI 2021 tenuto conto che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

RICHIESTO ed acquisito, in funzione dei contenuti della presente proposta che interviene sull’applicazione di tributi in misura integrativa alle norme regolamentari per l’eccezionalità e specificità della situazione, il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.L.vo 267/00, e che risulta anche riferito alle variazioni di bilancio proposte, che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevolmente espresso in merito alla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

ACQUISITO il parere favorevolmente espresso in merito alla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano e con il seguente esito:
presenti e votanti n. 9 - voti favorevoli n. 9 - voti contrari n. 0 - astenuti n. 0

D E L I B E R A

- 1) Di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale del deliberato.
- 2) Di approvare le tariffe TARI indicate sub A) alla presente deliberazione da applicare per l'anno 2021 e discendenti dal PEF approvato e trasmesso da ACEM in qualità di Ente Territorialmente competente, nell'articolazione, criteri, riparto dei costi, coefficienti e misure indicate nei prospetti redatti in conformità al metodo normalizzato D.P.R. 158/1999, elaborato con procedure ed impostazioni informatiche fornite da Siscom S.p.A. nell'ambito del programma gestionale del tributo sulla base della banca dati TARI.
- 3) Dare atto che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto 2) sono maggiorate del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5 percento sull'importo del tributo.
- 4) Di approvare le speciali riduzioni TARI a seguito emergenza COVID-19 da applicare, a valle delle tariffe approvate, alle utenze non domestiche in conformità e con i criteri e misure indicati nella tabella allegata sub B) alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che:
 - le riduzioni di cui sopra saranno applicate d'ufficio dando atto che, attesa la complessità e la stratificazione dei provvedimenti emergenziali adottati a livello centrale e/o regionale e le difficoltà connesse alle individuazioni concrete delle attività operative nella realtà locale che in molti casi svolgono attività multisettoriali, ove si manifestassero casi di dubbia collocazione e/o definizione rispetto alla tabella allegata, gli stessi saranno risolti direttamente dal Funzionario responsabile TARI con attribuzione della riduzione più consona alla situazione specifica, tra quelle previste nella citata tabella ed analoga facoltà verrà esercitata in caso di errori;
 - in via previsionale e sulla base dei dati e simulazioni effettuate dall'ufficio tributi in base ai dati al momento disponibili il fabbisogno finanziario necessario al finanziamento delle riduzioni complessivamente stabilite risulta stimabile in circa euro 3.289,68, che pertanto possono trovare copertura in via prioritaria a valere sulle risorse statali sopra indicate (residui TARI 2020 e contributo esercizio 2021) pari complessivamente ad euro 3.291,00, fermo restando che i fabbisogni sopra indicati derivano da stime previsionali e l'entità effettiva finale delle riduzioni sarà determinata da elementi di natura variabile e da aggiornamenti ed evoluzioni gestionali delle pratiche e della banca dati TARI, con effetti economici e finanziari al momento non prevedibili, e pertanto potrà emergere la necessità di successive determinazioni al fine di impiegare totalmente le risorse statali o di integrare con fondi comunali eventuali maggiori assorbimenti rispetto alle previsioni.
- 5) Di approvare le variazioni di bilancio, prudenzialmente dimensionate al fine di consentire anche eventuali contenuti maggiori assorbimenti che dovessero derivare dagli aggiornamenti gestionali della TARI e delle relative movimentazioni, per l'iscrizione in spesa a titolo di autorizzazioni delle somme necessarie al finanziamento degli effetti economico-finanziari, alla data necessariamente stimati, derivanti dalle riduzioni TARI COVID-19 di cui sopra, in conformità a quanto rappresentato nei prospetti allegati sub C) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
- 6) Di stabilire, tenuto conto in un'ottica di ragionevole e sostenibile contemporamento delle esigenze finanziarie del Comune valutate anche alla luce delle tempistiche previste dall'ordinamento vigente per poter accertare i carichi emessi a valere sull'esercizio 2021 nonché delle maggiori difficoltà di pagamento a carico dell'utenza derivanti dall'emergenza COVID 19, che i pagamenti delle bollette relative al ruolo ordinario TARI 2021 che sarà emesso dall'ufficio tributi vengano ripartiti in due quote con scadenza al 30/09/2021 – 30/11/2021.
- 7) Di incaricare il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi - TARI a dare applicazione, per quanto di competenza, alla presente deliberazione.
- 8) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio previsto dalla Legge (14 ottobre dello stesso anno), mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998.

Con successiva votazione palese, all'unanimità dei voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.L.vo 267/2000.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.lgs 18/08/2000 n. 267

1. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Gianrenzo TARAVELLO

2. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Patrizia Luciano

Torre Mondovì, lì 29/06/2021

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ED AMMINISTRATIVA
(ART. 147/BIS DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267)**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA: **FAVOREVOLE**

Torre Mondovì, lì 29/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Patrizia Luciano

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: TARAVELLO Gianrenzo

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Patrizia Luciano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Torre Mondovi', lì 03/08/2021

Il Segretario Comunale
F.toDr.ssa Patrizia Luciano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 267/2000.

Torre Mondovì, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Patrizia Luciano

Copia conforme all'originale.

Torre Mondovì, 03/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Patrizia Luciano

ALLEGATO A)

RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,28236	0,23718	0,80	131,54004	0,51259	53,94089
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,28236	0,27671	1,40	131,54004	0,51259	94,39655
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,28236	0,30495	1,80	131,54004	0,51259	121,36700
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,28236	0,32754	2,60	131,54004	0,51259	175,30788
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,28236	0,35013	3,20	131,54004	0,51259	215,76355
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,28236	0,36707	3,40	131,54004	0,51259	229,24877

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,15108	0,04835	2,60	0,18211	0,47349
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,15108	0,10122	5,51	0,18211	1,00343
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,15108	0,05741	3,11	0,18211	0,56636
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,15108	0,04532	2,50	0,18211	0,45528
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,15108	0,16166	8,79	0,18211	1,60075
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,15108	0,12086	6,55	0,18211	1,19282
107-Case di cura e riposo	1,00	0,15108	0,15108	8,19	0,18211	1,49148
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,15108	0,17072	9,30	0,18211	1,69362
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,15108	0,08763	4,78	0,18211	0,87049
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,15108	0,13144	7,11	0,18211	1,29480
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,15108	0,16166	8,80	0,18211	1,60257
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,15108	0,10878	5,90	0,18211	1,07445
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,15108	0,13899	7,55	0,18211	1,37493
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,15108	0,06496	3,50	0,18211	0,63739
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,15108	0,08309	4,50	0,18211	0,81950
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,15108	0,73123	39,67	0,18211	7,22430
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,15108	0,54993	29,82	0,18211	5,43052
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,15108	0,35957	19,55	0,18211	3,56025
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,15108	0,23266	12,59	0,18211	2,29276
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,15108	0,91554	49,72	0,18211	9,05451
121-Discoteche, night club	1,04	0,15108	0,15712	8,56	0,18211	1,55886

ALLEGATO B) alla deliberazione Consiglio Comunale nr. 15 in data 29/06/2021

TABELLA RIDUZIONI SPECIALI COVID TARI 2021 – UTENZE NON DOMESTICHE

PARTE A) – Attività direttamente interessate dalle chiusure obbligatorie e/o da restrizioni

Categoria ex DPR 158/99 (o parti di categoria/attività interessate da provvedimenti)	% riduzione (sia su parte fissa che su parte variabile)	Note
11. Parrucchiere	100	<i>Interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni</i>
16. Ristoranti/trattoria	100	<i>Interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni</i>
17. Bar	100	<i>Interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni</i>
17. Circoli	100	<i>Interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni</i>

PARTE B) – Attività escluse dalle riduzioni di cui sopra

A tutte le pratiche ricomprese nelle attività non domestiche escluse dalle riduzioni di cui sopra verrà attribuita una riduzione sulla parte variabile della TARI pari al 40%, con esclusione delle seguenti categorie/sottocategorie/tipologie di utenza:

07 – Case di cura e riposo, caserme

08 – Uffici

09 – Banche /Studi professionali

15 – Attività artigianali di produzione beni specifici (autotrasportatori, boscaioli)